ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1084 del 19/04/2016 Oggetto D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RIO CELLA DI TURRONI ANTONIO con sede legale in Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti sito in Comune di Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6. Proposta n. PDET-AMB-2016-1088 del 15/04/2016 Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA

Questo giorno diciannove APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

ROBERTO CIMATTI

Dirigente adottante

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RIO CELLA DI TURRONI ANTONIO con sede legale in Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti sito in Comune di Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/11/2015, acquisita al Prot. Unione 45170, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 18/11/2015 al Prot. Prov.le 98529, dall'Impresa Individuale RIO CELLA DI TURRONI ANTONIO, nella persona di Versari Stefano, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti sito in Comune di Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/12/2015 Prot. Unione 50541, acquisita al Prot. Prov.le 94021/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che, a seguito di richiesta da parte della ditta del 08/01/2016, il il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota Prot. Unione 2208 del 19/01/2016, acquisita da Arpae al PGFC n. 644/2016, ha concesso proroga del termine per la presentazione delle integrazioni richieste;

Considerato che in data 09/02/2016 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 2033 e da Arpae al PGFC n. 2033/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

• autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., acquisite in data 07/03/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta in materia di impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10475 del 09/12/2015, acquisita da Arpae in data 14/04/2016 al PGFC n. 5367/2016, , il Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: "Vista la richiesta di AUA presentata dal Geom. Versari Stefano per conto dell'Azienda Agricola Rio Cella in data 16/11/2015 e la relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico",

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **RIO CELLA DI TURRONI ANTONIO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di dell'Impresa Individuale RIO CELLA DI TURRONI ANTONIO (P.IVA 02484200403), con sede legale in Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6, per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti sito nel Comune di Sarsina, Fraz. Ranchio, Via Molino Vallicella n. 6.
- 2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO** A e **Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di rilascio

da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 15 a.e. (di cui 10 dall'attività di ristorazione e 5 a.e. dalle camere da letto);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1142 lt., due fosse Imhoff rispettivamente da 10 a.e. e 5 a.e., filtro batterico aerobico da 10,12 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 3 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a..e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Lo scarico recapita in fosso interpoderale afferente Fiume Savio- Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Distretto di Cesena di Arpae con nota del 14/03/2016 acquisita al PGFC Arpae n. 3581/2016;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data data 09/03/2016 Prot. Arpae PGFC 3359/2016;
- Tavola denominata "Schema Fogne Nere", a firma del tecnico Geom. Versari Stefano, acquisita agli atti in data 09/03/2016 Prot. Arpae PGFC 3359/2016 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Molino Vallicella n. 6 – Fraz. Ranchio - Sarsina
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione e soggiorno ospiti
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	15 a.e. (di cui 10 dall'attività di ristorazione e 5 a.e. dalle camere da letto);
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 1142 lt., due fosse Imhoff rispettivamente da 10 a.e. e 5 a.e., filtro batterico aerobico da 10,12 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 3 a.e.
Corpo Recettore	Fosso interpoderale afferente al Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.